SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1148)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1980

Integrazioni all'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1975, n. 110, ha disposto l'immatricolazione delle armi comuni da sparo, affidando al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, in aggiunta a quelli tradizionali previsti dalla legge 23 febbraio 1960, numero 186, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1612 del 1964, nuovi compiti, consistenti in particolare nell'apposizione del numero di matricola alle armi comuni da sparo prodotte prima dell'entrata in vigore della lege n. 110 e delle armi portatili da fuoco in detenzione di privati, presentate al Banco di prova entro l'anno dalla data fissata dal decreto ministeriale che istituisce il catalogo nazionale delle armi da sparo.

L'adempimento di detti compiti ha comportato una notevole ristrutturazione dell'ente e, di conseguenza, un elevato impegno finanziario non sopportabile esclusivamente con l'introito derivante dal diritto fisso di cui all'articolo 11, ultimo comma, della citata legge n. 110 del 1975; l'entità del diritto fisso, infatti, è opportunamente contenuta sia per la natura pubblica dell'attività da svolgere, diretta a realizzare rilevanti finalità di interesse generale, sia per impedire possibili evasioni da parte dei privati.

Tali ragioni, riconosciute valide da parte governativa ed in sede parlamentare, hanno portato all'istituzione, con legge di variazione al bilancio dell'anno 1977, di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (cap. 2595 « Contributo straordinario a favore del Banco nazionale di prova » di lire 270 milioni).

Per inosservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, non essendo stato disposto il contributo con legge sostanziale, è stato però ricusato il visto della Corte dei conti al decreto col quale si erogavano i fondi dell'ente.

Per conseguenza, alle elevate spese sostenute per il regolare compimento di attività previste dalla legge l'ente non ha potuto far compiutamente fronte nè con mezzi ordinari, nè con l'introito del diritto fisso, inadeguato per le ragioni esposte; si è visto così costretto a ricorrere al credito bancario e deve procedere alla restituzione del prestito ed al pagamento degli interessi.

Vi è, pertanto, la necessità di una contribuzione straordinaria a carico dello Stato: il presente disegno di legge vuole appunto soddisfare alla predetta esigenza. Esso consta di un unico articolo che, integrando l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, assegna al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, per il compimento delle operazioni ad esso affidate dalla citata norma, un contributo straordinario a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di lire 270 milioni, in aggiunta al diritto fisso di cui al predetto articolo 11.

Al relativo onere si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

« Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso *una tantum* un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della Convenzione di Lomé.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».